

Verbale Assemblea dei soci Associazione Vivi con Leo&Emma - APS

In data 05/09/2024, in Viareggio, Via Aurelia Nord 101, alle ore 19, si è l'Assemblea straordinaria dell'associazione Vivi con Leo & Emma per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuario ai fini e per gli effetti dlgs 3/07/2017 n. 117 e successive modifiche
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Signor Pardini Luigi, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita essendo presenti la totalità degli associati, è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente chiama a fungere da Segretario la Signora Guidi Manuela.

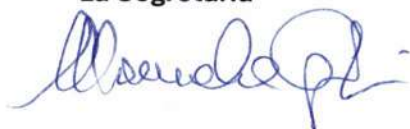
Il presidente illustra descrive ai consiglieri l'indispensabilità aggiornamento dello statuto ai fini dell'iscrizione al runs.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statuario così proposto ai sensi di Legge, la totalità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio



Registrazione fatta il 20/09/2024

Al n. 1001 serie 3

~~RICCARDO LUCI~~
RICCARDO LUCI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



STATUTO

ASSOCIAZIONE "VIVI CON LEO&EMMA - APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), l'associazione di promozione sociale denominata "VIVI CON LEO&EMMA - APS" di seguito denominata Associazione. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. La sede sociale dell'Associazione è a Viareggio (LU) in via Aurelia Nord 101.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

delle
Eni/ra
Art. 1

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Sono finalità dell'Associazione.

- 
- promozione di percorsi culturali, artistici, letterari e ludico-ricreativi
 - creazione di laboratori letterari e artistici
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;;
 - valorizzazione percorsi di inclusione sociale e solidarietà attiva;
 - valorizzazione di percorsi enogastronomici legati alla peculiarità della cultura del territorio;
 - creazione di laboratori, eventi e seminari sulla cultura dell'alimentazione buona pulita e giusta (es sovranità alimentare e comunità del cibo
 - organizzazione di eventi musicali;
 - promozione dell'educazione ambientale, dei nuovi e sani stili di vita e approfondimenti sui temi delle energie rinnovabili;
 - percorsi di intercultura in particolar modo corsi di italiano per migranti;
 - educazione non formale degli adulti e degli adolescenti;
 - contrasto alla dispersione scolastica (attivazione di patti formativi speciali)
 - collaborazione di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - promozione e organizzazione di eventi sportivi;
 - il turismo giovanile come esperienza di conoscenza e di incontro;



- la realizzazione e la partecipazione a manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale legate agli usi e tradizioni delle comunità locali;
- collaborazione con altre associazioni e/o enti pubblici nell'organizzare manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, artistico, musicale e in genere iniziative di interesse dell'associazione;
- gestione di spazi all'interno dei quali promuovere e realizzare le finalità proprie dell'Associazione;
- partecipazione ai bandi promossi dalla Comunità Europea, dalla Regione Toscana e dagli Enti Locali;
- mediattivismo e linguaggi giovanili;

E, in generale, sono settori di intervento dell'Associazione tutti quei campi in cui si manifestano esperienze ricreative, culturali e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine.



Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della

collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione, per il raggiungimento i propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.



Art. 3 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo .



Art. 4 – Modalità di ammissione del socio

L'organo competente a deliberare sull'ammissione del socio è il consiglio direttivo.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazione degli organi sociali ed impegnandosi a versare la quota associativa.

E' compito del consiglio direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, entro un massimo di dieci giorni dalla richiesta di adesione, esprimersi sull'accettazione della richiesta. Nel caso la richiesta venga respinta e non si abbia risposta l'interessato potrà presentare ricorso in al presidente

dell'Associazione. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione. Qualora la richiesta venga accolta la persona acquista la qualità di socio ed è tenuta al versamento della quota sociale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le attività e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;

essere eletti negli organi associativi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art.6 - Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;



A stylized handwritten signature in blue ink, located in the upper right margin of the document.

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- espulsione del socio per i motivi dell'art. 7

Art. 7 - Azione disciplinare

 Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha la facoltà di erogare in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto, la sospensione temporanea del socio che assume contegno contrario allo statuto, ad eventuali regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali.

Ove ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio.

E' obbligo del consiglio direttivo informare il socio senza ritardo dell'erogazione della sanzione.

Contro ogni provvedimento di sospensione o di esclusione è ammesso il ricorso al presidente entro 7 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Fino allo svolgimento dell'assemblea l'applicazione delle sanzioni di sospensione o esclusione resterà sospesa.



Art. 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio del circolo è indivisibile ed è costituito da:

- quote sociali
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi erogazioni e lasciti diversi;
- dei proventi delle iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha il divieto assoluto di distribuire,

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 9 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo previa comunicazione entro congruo tempo al collegio dei revisori.

Entro il medesimo termine l'assemblea delibera, su proposta del consiglio direttivo, la programmazione economica per l'anno in corso.

Art. 10 – Organismi dirigenti

Sono organi dell'Associazione:



l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

- il Vicepresidente;
- Segretario

Art. 11 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei rendiconti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 60 giorni , nel libro degli associati.

L'Assemblea dei soci ha le seguenti attribuzioni:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea dei soci viene convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto da affiggere nei locali dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data di convocazione. La convocazione deve essere inviata per iscritto tramite whatsapp o altri social network o per e-mail oppure consegnata a mano ad ogni socio.



La convocazione deve contenere la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni degli organismi dirigenti.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza dei presenti, tranne per l'elezione degli organismi dirigenti per i quali è valida la votazione a scrutinio segreto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria presenza dei due terzi degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria presenza dei due terzi degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

Le sedute dell'Assemblea dei soci devono essere verbalizzate, a cura del segretario dell'Assemblea e gli atti, nonché le deliberazioni assembleari, devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede sociale dell'Associazione.

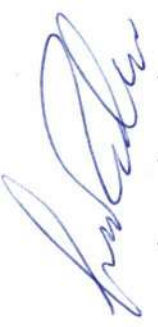
Art. 12 – Il consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica 3 anni. E' composto da un minimo di 5 membri. I Consiglieri sono rieleggibili. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di revisore.

Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- Elegge il Presidente pro-tempore al suo interno;
- Elegge il vice-presidente pro-tempore al suo interno;
- Elegge il Segretario al suo interno;
- Esegue le delibere dell'Assemblea dei soci;
- Predispose il rendiconto annuale e la programmazione economica dell'esercizio sociale in corso;
- Formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- Delibera circa l'ammissione dei soci o delega allo scopo uno o più soci;



- 
- Cura la gestione di tutti i beni mobili o immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati;
 - Delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
 - Delibera sul costo delle tessere;
 - Predispone i regolamenti interni da portare alla approvazione dell'assemblea;
 - Convoca l'assemblea secondo le modalità stabilite dallo statuto;
 - Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione ad iniziative di altri enti o associazioni se compatibili con lo statuto;
 - Presenta all'Assemblea alla scadenza del proprio mandato una relazione sull'attività svolta dallo stesso.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno 1 volta ogni 3 mesi, in giorni prestabiliti senza necessità di ulteriori avvisi. Si riunisce straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La parità dei voti porta al rifiuto della proposta.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea dei soci con decisione motivata da almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di 15 giorni, di cui una adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.



Art. 13 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Le entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 14 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 15 – Libri e registri

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

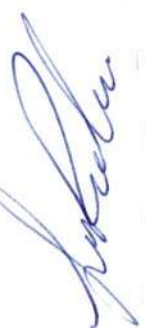
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



Art. 18 - Scioglimento società

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.